

“Anticipo finanziario a garanzia pensionistica” (c.d. APE volontaria)

- Commi 166-186 -

1) DEFINIZIONE

L'anticipo pensionistico (c.d. APE), di tipo volontario e aziendale, è un prestito che viene concesso in favore di lavoratori prossimi alla pensione in possesso di determinati requisiti di legge – sotto riportati.

La restituzione del quantum avviene alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al trattamento, per un tempo massimo di 20 anni dal momento del pensionamento.

Una polizza assicurativa obbligatoria copre il rischio di premorienza.

2) DECORRENZA

L'accesso all'APE – istituito in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, salvo conferma per il futuro – decorre dal 1° maggio 2017.

3) REQUISITI

Può accedere al trattamento pensionistico anticipato chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata dell'Inps, nonché alle forme sostitutive (Enpals. Elettrici, Telefonici, ecc...) ed esclusive (ex Inpdap, ex FS, ex Ipost);
- Almeno 63 anni di età;
- Anzianità contributiva ventennale;
- Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla richiesta dell'APE;
- L'importo delle pensione, al netto della rata di ammortamento dell'APE, non deve risultare inferiore a 1,4 volte il minimo Inps – per il 2017 il valore della soglia è pari a 702,65 euro lordi mensili.

n.b.: Fino al 31 dicembre i requisiti anagrafici per accedere alla pensione sono 65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato, 66 anni per quelle autonome e dipendenti del settore pubblico; per gli uomini (di qualsiasi settore) sono richiesti 66 anni e 7 mesi. Dal 1° gennaio 2018 i requisiti saranno unificati a 66 anni e 7 mesi a prescindere dal genere e dal settore di appartenenza.

IL ricorso all'APE è precluso ai titolari di un trattamento pensionistico diretto.

4) DURATA

La durata massima dell'APE è di 3 anni e 7 mesi; la durata minima è fissata in 6 mesi.

5) PROCEDURA

- ✓ Per accedere all'APE il richiedente deve inoltrare, tramite il sito dell'Inps, la domanda di diritto alla prestazione da cui scaturirà la certificazione della pensione futura.
- ✓ A questo punto l'Inps dovrà verificare ed eventualmente certificare il possesso dei requisiti comunicando anche l'importo minimo e massimo ottenibile. L'importo e gli aspetti attuativi saranno determinati da un successivo DPCM.
- ✓ Successivamente per completare la domanda il lavoratore – ottenuta la certificazione – dovrà inoltrare una domanda online per il pagamento dell'APE e, in aggiunta, la domanda per la pensione di vecchiaia che sarà erogata a valle.

Le due domande sono irrevocabili; tuttavia resta la possibilità di recedere dal contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza entro 14 giorni. L'APE può essere estinta anche anticipatamente una volta conseguita la pensione di vecchiaia.

6) ASPETTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DELL'APE

La scelta del finanziatore e dell'impresa assicuratrice per la stipula della polizza resta a carico del richiedente tra coloro che aderiranno agli accordi-quadro tra il MISE, il Ministero del Lavoro e l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici.

In caso di premorienza durante il periodo di anticipo o dopo il pensionamento ma prima di aver restituito il prestito, l'assicurazione ripaga il debito residuo e l'eventuale pensione di reversibilità spettante ai superstiti verrà corrisposta senza recuperi; dopo 20 anni dal pensionamento la rendita tornerà al suo livello normale.

7) EFFETTI DELLA DOMANDA

- ✓ In caso di concessione del prestito per il richiedente decorrono i termini per esercitare il diritto di recesso dall'operazione di finanziamento.
- ✓ In questo caso, al momento del conseguimento della pensione di vecchiaia, l'Inps tratterrà dal primo assegno pensione l'importo finalizzato al rimborso del finanziamento e procederà in questo modo a trattenere mensilmente le rate secondo il piano di ammortamento – il costo dell'APE, dunque, è completamente a carico del richiedente. Tale trattenuta non rileva ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.
- ✓ Diversamente, in ipotesi di recesso del richiedente o rigetto della richiesta di finanziamento la domanda di pensione resta priva di effetti.

8) TRATTAMENTO FISCALE E CREDITO D'IMPOSTA

L'APE è esente da imposizione fiscale.

Dal momento del pensionamento, ogni anno l'Inps riconoscerà al percettore un credito d'imposta pari al 50% del ventesimo degli interessi e del premio assicurativo complessivamente dovuti in base ai contratti stipulati, anch'esso irrilevante ai fini fiscali.

“L'Ape aziendale”

La variante “aziendale” concede una ulteriore opportunità al soggetto potenzialmente interessato all'APE: dipendente e datore di lavoro possono, difatti, accordarsi per aumentare a spese di quest'ultimo il montante contributivo del lavoratore. L'entità della contribuzione dovrà essere almeno pari all'equivalente della contribuzione volontaria per l'arco di tempo intercorrente fra l'accesso all'APE fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia. In caso di raggiungimento dell'accordo individuale la provvista contributiva deve essere versata in un'unica soluzione entro la scadenza del pagamento dei contributi del mese di percezione dell'APE aziendale. E' prevista una sanzione in caso di mancato o ritardato pagamento dell'importo complessivo, che sarà quella vigente per l'omissione contributiva pari al 5,5% annuo.

Tale istituto consente al dipendente di aumentare la futura pensione in una misura minima - pari alla contribuzione che sarebbe stata versata a parità di retribuzione fino all'accesso alla pensione di vecchiaia - in modo da “neutralizzare” il costo del prestito; per il datore di lavoro può rappresentare un vantaggio in quanto concede allo stesso un ulteriore mezzo di gestione degli esuberi senza richiedere un intervento dello Stato.

L'APE aziendale potrà essere attivata anche dai Fondi di solidarietà bilaterali, inclusi i Fondi interprofessionali, ampliando le prestazioni erogabili già previste dal d.lgs. n. 148/2015.

“L'Ape Sociale”

1) REQUISITI

La norma individua quattro categorie per le quali l'anticipo pensionistico è una prestazione a carico dello Stato.

L'Ape sociale è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa; inoltre per accedere all'indennità occorre ricadere in una delle seguenti, particolari condizioni socio-economiche:

1. Stato di disoccupazione a seguito di un licenziamento, anche collettivo, oppure di dimissioni per giusta causa, nonché di una risoluzione consensuale purché, in tale ultima ipotesi abbia completato integralmente la prestazione spettante per lo stato di disoccupazione da almeno 3 mesi;

2. Assistenza – al momento della richiesta e comunque da almeno 6 mesi - di un coniuge o di un parente entro il primo grado convivente con grave handicap;
3. Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni, con invalidità civile non inferiore al 74%;
4. Svolgimento da almeno sei anni di attività lavorative particolarmente rischiose e difficoltose, ad esempio: operai dell'industrie estrattiva, dell'edilizia, conduttori di gru, mezzi pesanti e camion, conciatori di pelli, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, personale infermieristico ed ostetriche con lavoro organizzato in turni, insegnante alla scuola dell'infanzia ed educatori di asili nido, badanti per persone non autosufficienti, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici, ecc....

n.b.: Nelle prima tre ipotesi occorrono almeno 30 anni di contribuzione; nell'ultima, un'anzianità contributiva di 36 anni.

L'APE Sociale non spetta ai titolari di pensione diretta.

2) INDENNITA'

L'indennità viene pagata per 12 mensilità dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed è pari a all'importo della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; non è soggetta a rivalutazione e non può superare l'importo mensile di euro 1.500.

2.1) Cumulabilità

- ✓ L'Ape Sociale è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o subordinato nel limite di 8.000 euro annui e con attività di lavoro autonomo entro 4.800 euro annui.
- ✓ L'APE Sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l'Asdi, o con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

2.2) Decadenza

Si decade dal diritto se, nel frattempo, il beneficiario raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato (41/42 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018).

3) PROCEDURA

L'accesso all'APE avviene dietro apposita richiesta e nel limite delle risorse stanziato, con modalità ancora da definire.

“Quattordicesime”

- comma 187 -

Introdotta dalla legge n. 127/2007; si tratta di una somma aggiuntiva che viene riconosciuta ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso. La Legge di Bilancio 2017 aumenta gli importi corrisposti e amplia considerevolmente la platea dei beneficiari.

1) DESTINATARI

In origine la misura è stata prevista per pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps.

Con la Legge di Bilancio 2017 tale istituto viene esteso ai pensionati titolari di redditi compresi tra 1,5 fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro mensili nel 2016).

2) IMPORTI

Per i pensionati il cui reddito non superi 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps gli importi corrisposti sono i seguenti:

- ✓ 476 euro per gli ex lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
- ✓ 546 euro per gli ex lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi dai 18 a 28 anni;
- ✓ 655 euro per gli ex lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva superiore ai 25 anni e per gli ex autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Per i pensionati titolari di redditi compresi tra 1,5 fino a 2 volte il minimo Inps il bonus corrisponde al quantum previsto già nel 2016, sempre in relazione all'anzianità contributiva.

“Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA)

- Commi 188-193 –

1) DECORRENZA

La RITA - come l'APE - è stata prevista in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, salvo conferma per il futuro, e decorre dal 1° maggio 2017.

2) DEFINIZIONE

LA RITA praticamente sostituisce l'APE.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata del montante di contributi accumulato presso il Fondo di previdenza complementare di appartenenza, esclusi quelli a prestazione definita, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni dell'INPS, che potrà essere riscosso, a seconda della decisione presa, in tutto o in parte dal lavoratore.

Alla Rita possono accedere anche i dipendenti pubblici che però riceveranno le indennità di fine rapporto (Tfr e Tfa) non al momento della cessazione del servizio ma alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo la legge vigente.

3) DURATA

La durata massima è di 3 anni e 7 mesi.

4) REQUISITI

La RITA può essere erogata nei confronti dei lavoratori in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso all'APE, sempre certificati dall'Inps.

5) TRATTAMENTO FISCALE

La RITA segue la normale imposizione fiscale stabilita per tutte le prestazioni erogate dai Fondi di previdenza complementare, a seconda della lunghezza del periodo di iscrizione, con un massimo del 15% sino a 15 anni, con una riduzione dello 0,30% all'anno, sino ad un minimo del 9% dal 35° anno di iscrizione in poi.

“Penalizzazioni”

- comma 194 -

Saranno abolite dal 2018 le penalizzazioni previste per chi va in pensione prima dei 62 anni.

“Cumulo”

- commi 195-198 -

L'istituto del cumulo dei contributi previdenziali prevede che ogni Gestione in cui si sono versati i contributi paghi la relativa quota di pensione in base alle sue proprie regole - rispetto alla ricongiunzione non ci sono costi a carico del lavoratore e a differenza della totalizzazione non c'è l'applicazione prevalente del sistema contributivo.

La possibilità di cumulare i contributi previdenziali versati in più Gestioni è possibile anche se si è maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni coinvolte.

Secondo le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2017 sarà possibile cumulare gratuitamente anche i contributi versati nelle Casse di previdenza dei professionisti coinvolti.

1) REQUISITI

Chi sceglierà il cumulo arriverà alla pensione se matura i requisiti “generali” richiesti per la pensione di vecchiaia oppure per la pensione anticipata – prescindendo, in questo ultimo caso, dall’età – e non i requisiti specifici previsti dalla Casse di previdenza dei liberi professionisti qualora coinvolte.

2) DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI RICONGIUNZIONI/TOTALIZZAZIONI CONTRIBUTIVE PREGRESSE

- ✓ Per accedere al “nuovo cumulo” chi ha chiesto di ricongiungere i contributi può annullare la procedura e ottenere le somme già versate se l’intero pagamento degli oneri a suo carico non si è già concluso.

La domanda di annullamento va comunque presentata entro e non oltre il 31 dicembre.

- ✓ Chi ha già richiesto la totalizzazione dei contributi può chiederne l’annullamento e procedere al “nuovo cumulo” se non si è concluso ancora il procedimento amministrativo.

n.b.: In entrambi i casi non si può procedere all’annullamento di quanto già esperito se sono coinvolte le Casse dei professionisti.

“Lavoratori precoci”

- commi 199-205 –

1) DEFINIZIONE

La Legge di Bilancio 2017 definisce “lavoratori precoci” coloro che abbiano maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il 19° anno di età.

2) REQUISITI

In aggiunta a quanto statuito nella “definizione” per beneficiare dell’agevolazione pensionistica di cui si dirà di seguito occorre il ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. Stato di disoccupazione a seguito di un licenziamento, anche collettivo, oppure di dimissioni per giusta causa, nonché di una risoluzione consensuale purché, in tale ultima ipotesi abbia completato integralmente la prestazione spettante per lo stato di disoccupazione da almeno 3 mesi;
2. Assistenza – al momento della richiesta e comunque da almeno 6 mesi - di un coniuge o di un parente entro il primo grado convivente con grave handicap;
3. Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni, con invalidità civile non inferiore al 74%;
4. Svolgimento da almeno 6 anni in via continuativa di attività lavorative “pesanti”;
5. Svolgimento lavori usuranti in base al dettato del D.Lgs. n. 67/2011.

3) AGEVOLAZIONE PENSIONISTICA

A partire del 1° maggio 2017 - e anche per il 2018 - chi è in possesso dei requisiti e si trova in una delle suddette condizioni ha la possibilità di maturare la pensione anticipata con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva – in luogo degli attuali 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Al requisito dei 41 anni si applicano gli incrementi per effetto della speranza di vita, con un primo scatto a partire dal 1° gennaio 2019. Il beneficio riguarda solo i “vecchi iscritti” ossia coloro che prima del 1996 avevano versato dei contributi ad una forma di previdenza obbligatoria. Le uniche maggiorazioni dell’anzianità contributiva applicabili sono quelle in favore di invalidi e sordomuti.

n.b.: Un DPCM successivo dovrà individuare le caratteristiche specifiche delle professioni “pesanti”, nonché stabilire i criteri e le procedure per la presentazione delle domande.

4) LIMITI

L’accesso all’agevolazione pensionistica è soggetto al vincolo delle risorse stanziare – circa 360 milioni nel 2017 e 550 milioni nel 2018 – in base alle risultanze avutesi in seguito del monitoraggio delle domande presentate. In caso di scostamento saranno efiniti con DPCM criteri di priorità nel riconoscimento del trattamento.

5) CUMULABILITA’

Tale trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato i autonomo per un periodo corrispondente al differenziale tra la data di pensionamento e il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata “standard”.

“Lavori usuranti”

- commi 206-209 -

Per “lavoratori usuranti” si continua a far riferimento a coloro che possiedono i requisiti già vigenti.

La Legge di Bilancio 2017 alleggerisce la disciplina in materia.

Di seguito i principali elementi di novità:

- ✓ Non verrà applicato fino al 2026 l'incremento dei requisiti per accedere alla pensione in seguito all'aumento della speranza di vita;
- ✓ Riformulando la precedente disciplina, è stato previsto di accordare il beneficio dell'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che abbiano svolto una o più attività lavorative usuranti per un periodo di almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o almeno per metà della vita lavorativa complessiva.
- ✓ Per quanto concerne la decorrenza della pensione, spariscono le finestre mobili di 12 mesi se la pensione è conseguita nell'ambito della Gestione Inps dipendenti e di 18 mesi se conseguita in una gestione speciale dei lavoratori autonomi. Pertanto le pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione delle condizioni anagrafiche e assicurative previste;
- ✓ Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della domanda di pensione: nel 2017 si seguono quelle ordinarie (entro il 1° marzo dell'anno in cui si maturano i requisiti); da 2018 si entra a regime per cui entro il 1° maggio 2018 dovrà presentare la domanda di pensione chi maturerà i requisiti nel 2019 e via discorrendo per gli anni a seguire.

“No tax area pensionati”

- comma 210 -

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito un ampliamento delle detrazioni, già riconosciute ai soggetti con almeno 75 anni di età, a favore di tutti i titolari di reddito da pensione ed ha allargato altresì l'area reddituale di esenzione.

1) DETRAZIONE IRPEF

La nuova disposizione in materia stabilisce che ai titolari di reddito di pensione spetta una detrazione IRPEF lorda - non cumulabile con quella prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilabile e da rapportare al periodo di pensione nell'anno - pari a:

- ✓ 1.880 euro se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro - la detrazione non può essere inferiore a 713 euro;

- ✓ 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e il rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro nel caso di reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non ai 15.00 euro;
- ✓ 1.297 euro se il reddito complessivo è superiore ai 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2) AREA REDDITUALE DI ESENZIONE

Per effetto delle nuove disposizioni, l'area del reddito al di sotto della quale i pensionati non subiranno l'IRPEF per effetto dell'incremento della detrazione è pari a circa 8.125 euro.

“Ottava salvaguardia”

- commi 212-221 -

La Legge di Bilancio 2017 avvia l'ottava salvaguardia che riguarda 30.700 posti che si aggiungono ai 172.466 già previsti in precedenza; il totale è pari 167.795 in quanto contestualmente sono stati cancellati 35.371 posti non utilizzati delle sette salvaguardie precedenti.

Il costo dell'operazione si è ridotto da 11,4 a 9,269 miliardi di euro: con i risparmi viene finanziato il nuovo intervento – oltre ad altre misure – che interessa 30.700 persone.

1) DESTINATARI DELLA SALVAGUARDIA

Le categorie di lavoratori salvaguardati sono:

- ✓ 11.000 posti per lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o nel caso di lavoratori cessati dall'attività entro il 2014 che maturano i requisiti per la decorrenza del trattamento pensionistico con le vecchie regole entro 36 mesi dalla fine dell'ammortizzatore sociale anche tramite versamento di contributi volontari fuori tempo massimo;
- ✓ 9.200 contributori volontari autorizzati al versamento prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 che maturano la decorrenza con i vecchi requisiti non oltre il 6 gennaio 2019;
- ✓ 1.200 contributori volontari autorizzati prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo da lavoro tra il 2007 e il 2013, e senza un posto a tempo indeterminato al 30 novembre 2013 che maturano la decorrenza con i vecchi requisiti non oltre il 6 gennaio 2018;